

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO - 2° UFFICIO DIRIGENZIALE TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E U. R. P.

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Approvato con deliberazione n. 30 del 26.02.2001 del Consiglio Provinciale

Art. 1

Gli impianti sportivi della Provincia e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio provinciale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso degli impianti sportivi provinciali è diretto a soddisfare interessi generali della collettività.

A tal fine deve affermarsi un' impostazione unitaria nella programmazione e nell'utilizzo dell'intero patrimonio sportivo pubblico.

E', altresì, necessario perseguire la massima integrazione dell'impiantistica pubblica con quella prevista e associativa.

Art. 2

L'intero patrimonio degli impianti pubblici è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di politica sportiva perseguiti dall'Ente, in collaborazione con enti e/o associazioni sportive provinciali.

Art. 3

Gli impianti sportivi provinciali e quelli dei quali la Provincia Regionale ha, per convenzione, la disponibilità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono gestiti secondo i criteri di cui all'art. 22 della legge 142/90 così come recepito al comma 1 lettera e) L.R. 48/91.

Art. 4

Gli impianti sportivi, siano essi di proprietà dell'Ente oppure a sua disposizione, possono essere gestiti:

- a) direttamente dalla Provincia Regionale;
- b) a mezzo di apposita convenzione da società sportive, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, organismi associativi che perseguono finalità ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Tali convenzioni debbono prevedere che da parte della società affidataria oltre alla cauzione, nelle forme di legge, prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, venga stipulata una polizza fidejussoria assicurativa il cui ammontare sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Provinciale, secondo il tipo di impianto, a garanzia delle strutture costituenti l'impianto, delle attrezzature, degli accessori, degli arredi e della buona conservazione degli stessi, ecc..

L'ammontare della polizza fidejussoria dovrà essere pubblicata al momento della stesura del bando di gara.

Le convenzioni, deliberate dal Consiglio Provinciale devono uniformarsi a quanto previsto dal presente regolamento e dovranno prevedere un canone base, determinato dall' U.T.P., a copertura di tutti gli oneri di ammortamento del valore dell'impianto e di quelli relativi alla manutenzione straordinaria;

- c) l'affidamento del servizio di gestione degli impianti, ai sodalizi di cui al punto b) avverrà con le procedure d'appalto previste dalla normativa e dal regolamento dei contratti vigenti, tramite offerte in rialzo sull'importo del canone annuo di cui al punto b).
- d) il pagamento del canone avverrà con versamento bimestrale anticipato alla Provincia Regionale;
- e) la convenzione dovrà esplicitamente contenere la clausola che l'impianto, le attrezzature e gli accessori verranno consegnati alla società nello stato in cui si trovano all'atto della consegna e

dovranno essere restituiti al momento della cessazione del contratto nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso, senza che nulla la società abbia da eccepire.

Art. 5

I sodalizi che presenteranno domanda per il servizio di gestione degli impianti sportivi dovranno allegare, in sede di formulazione dell'offerta, oltre ai documenti e alle certificazioni previsti nel bando di gara: copia dello Statuto, copia del verbale di assemblea in cui è stato eletto il direttivo in carica e il nominativo del legale rappresentante.

Art. 6

Il personale addetto all'impianto, sia esso provinciale o espressione dei gestori, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge.

Art. 7

Senza pregiudizio dei poteri che spettano per legge o regolamento, la Provincia Regionale ha la facoltà di vigilare sull'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori nonché di controllare le tariffe attuate, che non possono essere superiori ai valori fissati dal presente regolamento.

Ai fini di cui sopra, i gestori si intendono espressamente obbligati a fornire ai funzionari provinciali o ai loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dalla Provincia Regionale, non implica in alcun modo la responsabilità della stessa nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa competere alla Provincia Regionale, i gestori e chiunque altro, a termine del presente regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà della Provincia stessa.

Art. 8

La Giunta Provinciale ha la facoltà di revocare l'affidamento del servizio quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- 2) violazione delle norme del presente regolamento e della convenzione;
- 3) non ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Provincia Regionale;
- 4) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- 5) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto nella convenzione.

Senza pregiudizio di quanto possa competere alla Provincia Regionale per il risarcimento danni, si avrà decadenza dell'affidamento con risoluzione immediata di diritto del rapporto per colpa del gestore, senza che nulla possa esso eccepire o pretendere.

La Provincia Regionale si riserva la sospensione temporanea dei turni di assegnazione, nel caso in cui si dovessero svolgere particolari manifestazioni sportive e culturali o per ragioni contingenti tecniche e manutentive degli impianti. La comunicazione di ciò, deve essere data alla società affidataria almeno 10 giorni prima.

La sospensione è prevista anche per inagibilità degli impianti, ad insindacabile giudizio del responsabile dell'Ufficio Tecnico Provinciale, in ogni caso qualunque sospensione non può costituire titolo di rivalsa a carico dell' Ente da parte della società assegnataria.

Art. 9

Indipendente da quanto disposto negli articoli precedenti, in ogni momento la Provincia Regionale si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento del servizio per motivi di pubblica utilità in caso di calamità naturale; in tal caso l'ente concessionario è esonerato proporzionalmente dal pagamento delle relative quote.

Art. 10

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico della Provincia Regionale e dei suoi coobbligati.

In ogni caso i genitori non possono ritenere responsabili la Provincia Regionale o i suoi coordinati per eventuali danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare dall'utilizzo dell'impianto e degli accessori, sollevando così l'Ente e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione o pretesa, sia giudiziale che stragiudiziale, che possa essere promossa da chiunque in relazione al suddetto utilizzo.

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e ad indossare indumenti, tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali e alle autorità preposte al controllo.

E' vietato introdurre negli impianti: animali, automezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo; è vietato fumare.

Il mantenimento dell'ordine pubblico, all'interno degli impianti, sarà di esclusiva competenza dei concessionari, qualora gli stessi lo dovessero ritenere necessario.

Art. 11

Attrezzi, indumenti e oggetti personali, così come materiale necessario allo svolgimento della attività sportiva praticata dagli atleti, di proprietà degli stessi o della società affidataria, non possono essere depositati o lasciati temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo provinciale, salvo in caso di impianto che preveda la possibilità di custodia in appositi spazi.

Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti o alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti, al termine di ogni allenamento o manifestazione.

In ogni caso la Provincia Regionale non è responsabile di eventuali sottrazioni, danni o inconvenienti che inottemperanza a detto obbligo possa determinare.

Art. 12

Condizioni particolari d'uso delle piscine

- A) Gli utenti devono sottoporsi ad una accurata doccia saponata e urinare prima dell'accesso alla vasca (art.108 circ. M.I. 15/02/1951 16).
- B) Gli utenti devono entrare in vasca indossando il costume e la cuffia.
- C) Per circolare nei corridoi interni e sul piano vasca è obbligatorio calzare zoccoli in legno o ciabatte di gomma o di plastica.
- D) E' vietato introdurre nei locali destinati a spogliatoi e servizi igienici e sul piano vasca, bottiglie e oggetti di vetro, lattine e similari.
- E) E' proibito l'uso della palla, di altri attrezzi di ricreazione e di maschere subacquee e fare giochi rumorosi negli orari riservati al pubblico.
- F) Particolare cura ed attenzione, nell'accesso all'impianto, dovrà essere dedicata ai bambini di età inferiore ai 12 anni, se non accompagnati da adulti.
- G) Gli utenti devono essere esenti da malattie trasmissibili, da lesioni cutanee o ferite aperte e da infermità sospette, salvo presentazione di certificazione che ne dichiari la non contagiosità.
- H) E' vietato, salvo speciale permesso, eseguire tuffi dalle piattaforme superiori ai 3 mt..
- I) Gli utenti devono accuratamente evitare che escrementi, urine, mucose nasali e orali possano contaminare l'acqua della vasca (vedere art.108 circ. M.I. citato all'art.36).

Art. 13

La società affidataria del servizio di gestione dell'impianto deve utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità rispondenti al presente regolamento e alla convenzione.

I concessionari, o chiunque altro ammesso, in virtù dell'appalto di gestione, a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori o a quant'altro di proprietà della Provincia Regionale.

La società affidataria del servizio, inoltre, è responsabile nei confronti della Provincia Regionale, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni provinciali, da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.

Art. 14

I concessionari sono tenuti a tenere aggiornato un registro delle prenotazioni e dell'utilizzo degli impianti che, in qualsiasi momento, potrà essere visionato dagli organi provinciali; sono altresì tenuti a rilasciare agli utenti, regolare ricevuta di versamento, a mezzo apposito bollettario, vidimato dal Presidente delle Provincia Regionale, delle somme corrispondenti alla tariffa così come determinata dal Consiglio Provinciale.

Art. 15

Il gestore dell'impianto può apporre cartellonistica pubblicitaria, secondo tipologie, schemi e misure proposte dall'Ufficio Tecnico Provinciale, senza recare danno alle strutture.

Art. 16

Le concessioni dei servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti deliberativi o stipulati dai competenti organi della Provincia Regionale con riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 17

Il servizio verrà consegnato alla società affidataria, tramite stipula di apposito verbale, dal responsabile dell' U.T.P. o suo delegato.

L'impianto, le attrezzature e gli accessori verranno consegnati alla società affidataria del servizio nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, senza che la società abbia nulla da eccepire.

Il verbale di consegna dovrà contenere la descrizione dello stato di consistenza dell'impianto, delle attrezzature e degli arredi.

E' obbligo della società affidataria del servizio, alla scadenza dell'appalto, riconsegnare l'impianto nelle stesse condizioni in cui trovatasi all'atto della consegna; in caso contrario, eventuali manchevolezze dovranno essere ripristinate a cura e spese della società affidataria.

Nel caso di inottemperanza da parte della società, provvederà la Provincia Regionale, con rivalsa sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Il verbale di consegna riporterà le letture dei contatori per la fornitura di energia elettrica, acqua e combustibile ai fini di quanto previsto al successivo art.19.

Art. 18

Il gestore si intende espressamente obbligato ad attenersi e a far attenere i propri iscritti e collaboratori, a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Consiglio, la Giunta o il Presidente, ciascuno per le proprie competenze, ritengano di dover emanare in ordine alla gestione del servizio.

Art. 19

La Provincia Regionale individua un responsabile del servizio impianti sportivi pubblici, a cui sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- a) controllare il regolare uso degli impianti ed il rispetto di quanto previsto nelle convenzioni per l'uso e la gestione degli impianti;
- b) segnalare eventuali irregolarità alla Provincia Regionale;
- c) coordinare il personale assegnato all'Ufficio o altro personale addetto alle verifiche della custodia e manutenzione impartendo le necessarie disposizioni di servizio, secondo le istruzioni ricevute dal Presidente o da un suo delegato, per il miglior funzionamento dell'impianto;

d) approntare le proposte atte a consentire la regolare gestione del servizio.

Art. 20

La convenzione dovrà porre a carico del gestore dell'impianto gli oneri relativi a:

- a) lavori di manutenzione ordinaria per i quali, prima dell'attuazione, dovrà relazionare per iscritto all' U.T.P.;
- b) pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico, delle aree annesse all'impianto, compresi i piazzali per parcheggio antistanti;
- c) apertura, chiusura e guardiania dell' impianto, sorveglianza sull'accesso agli impianti;
- d) segnatura e approntamento del terreno di gioco;
- e) lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione accessori degli impianti elettrico, idrico, ecc.;
- f) manutenzione e riparazione delle attrezzature sportive e degli arredi;
- g) fornitura e sostituzione di elementi di recinzione del perimetro di gara (paletti e rete metallica);
- h) pagamento bollette per consumo energia elettrica, acqua, combustibili, ecc..

Per quanto concerne quest'ultimo punto, essendo le forniture intestate all'Ente, gli importi delle bollette verranno anticipati dallo stesso, mentre la società si obbliga ad effettuare il relativo versamento alla Provincia Regionale entro un mese dalla notifica da parte dell'Ente.

Tali clausole debbono essere inserite nella convenzione che verrà approvata e deliberata dalla Giunta Provinciale.

Art. 21

Indipendentemente da quanto previsto negli articoli precedenti, in ogni momento la Provincia Regionale si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 22

Il gestore è tenuto a segnalare alla Provincia Regionale ogni intervento necessario a garantire la stabilità degli impianti, la sicurezza degli utenti, del pubblico e di chiunque altro.

Art. 23

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per quello che possa ritenersi utile per il migliore funzionamento degli impianti, il Consiglio Provinciale può emanare disposizioni attuative od integrative, non in contrasto con il regolamento stesso.

Art. 24

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e si dovranno inserire obbligatoriamente in tutte le convenzioni che si stipuleranno.

Tutte le eventuali disposizioni precedenti, in contrasto con quelle di cui al presente regolamento, si intendono abrogate.